

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONO, SIGONA, NERI, PRESTIGIACOMO, PALUMBO, BLANCO,  
MARIO CARUSO, FORESTIERE, STORNELLO**

Norme per l'istituzione di corsi di formazione  
per il personale docente non di ruolo

*Presentata il 22 giugno 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota la situazione di incertezza in cui versa una considerevole parte del corpo docente del nostro Paese, condizione testimoniata dalla definizione, ambigua ma significativa, di « precari », assunta nello stesso linguaggio tecnico-giuridico adottato nel mondo della scuola.

Si tratta di migliaia di operatori scolastici che continuano ad assolvere nella scuola pubblica e privata alla loro funzione educativa, pur non essendo stati messi nel passato in condizione di conseguire alcuna abilitazione all'insegnamento, considerato che l'ultimo concorso abilitante è stato bandito nel 1990.

Da quella data, in forza delle leggi in materia di riordino della normativa per l'utilizzazione del personale della scuola, che hanno subordinato l'indizione dei con-

corsi per l'accesso ai ruoli alla previsione di una effettiva disponibilità di cattedre, la possibilità di regolarizzare la situazione di questi docenti sembra allontanarsi sempre di più. Infatti, il calo demografico, l'accorpamento delle classi, la soppressione di migliaia di posti di lavoro, l'utilizzazione per le supplenze dei docenti di ruolo perdenti cattedra, stanno creando i presupposti per mantenere in uno stato di precarietà a vita chi è già all'interno del sistema educativo del nostro Paese e rischia di rimanerci in una condizione di permanente « abusivismo educativo » voluto e mantenuto dallo Stato, che non giova, certo, alla qualità del servizio.

Non a caso lo stesso Ministro della pubblica istruzione, Giancarlo Lombardi, ai fini della elevazione degli *standard* del servizio scolastico, ha sostenuto, di re-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cente, la necessità della « formazione *post-laurea* degli insegnanti » e la opportunità « della formazione in servizio degli insegnanti e dei presidi », prevista dalla, peraltro finora del tutto inattuata, legge n. 341 del 1990.

Si tratta, quindi, di decidere se tale livello di « precarietà » dei numerosissimi operatori scolastici interessati sia compatibile con l'obiettivo di una scuola all'altezza della attuale situazione, indicato da più parti come prioritario per risollevarle le sorti del Paese, o se non si debba,

proprio per questi motivi, realizzare finalmente un livello di « certezze » ordinamentali e strutturali su cui fondare un organico progetto riformatore.

La presente proposta di legge, che indica una procedura semplice e non onerosa per lo Stato, va in questa seconda direzione, convinti come siamo che « insegnare ad insegnare » sia il primo dovere di uno Stato che voglia garantire ai proprio giovani un livello didattico in linea con gli altri Paesi europei.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ai fini della attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad istituire, a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996, corsi di formazione per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento per il personale docente non di ruolo.

2. I corsi di cui al comma 1, della durata di un anno, devono concludersi con la discussione di una tesina, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

3. È abrogato il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

### ART. 2.

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 1 devono essere organizzati dai provveditorati agli studi, utilizzando presidi e docenti, in quiescenza o in servizio, di provata esperienza e che non richiedono, per tale incarico, l'esonero dall'insegnamento. La misura dei compensi spettanti per l'attività di direzione e di docenza è quella stabilita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 dicembre 1994.

### ART. 3.

1. Il personale docente non di ruolo, che abbia prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nel settennio 1989-1995, partecipa ai corsi di riconversione professionale già istituiti, per i docenti di ruolo in sovrannumero, dal decreto del

Ministro della pubblica istruzione 23 luglio  
1994, n. 231.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, si provvede mediante le entrate derivanti dalla riduzione delle cattedre operata dal Ministero della pubblica istruzione ai fini della presente legge.

2. Per la partecipazione ai corsi di riconversione di cui all'articolo 3, non è previsto l'impegno di nuove somme, trattandosi di ampliamento alla frequenza ai corsi previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1994, n. 231.